

**REGOLAMENTO (CE) N. 2569/95 DELLA COMMISSIONE**

del 31 ottobre 1995

**che completa il regolamento (CEE) n. 2385/91 per quanto concerne le zone geografiche dell'Austria nelle quali i produttori che praticano la transumanza sono considerati produttori di carne ovina di zone svantaggiate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 9,visto il regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 233/94<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1 e l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3493/90 stabilisce a quali condizioni debbano considerarsi produttori di zone svantaggiate gli imprenditori che praticano la transumanza; che tale regolamento prevede, a tal fine, che siano presi in considerazione soltanto gli imprenditori che fanno pascolare almeno il 90 % degli animali per i quali è chiesto il premio nelle zone definite dall'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dalla direttiva 82/786/CEE<sup>(6)</sup>, per almeno 90 giorni consecutivi e la cui azienda sia situata in zone geografiche da determinarsi in base a determinati criteri e secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89; che non il regolamento (CEE) n. 2385/91 della Commissione, del 6 agosto 1991, recante modalità di applicazione di alcuni casi particolari relativi alla definizione di produttore e di associazione di produttori nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 826/94<sup>(8)</sup>, è stato stabilito l'elenco di queste zone geografiche; che in seguito all'adesione dell'Austria si ritiene opportuno completare tale elenco poiché in questo Stato

membro esistono zone geografiche ben determinate che rispondano ai criteri previsti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2385/91 è modificato come segue:

1) all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

« In deroga all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2700/93 e per quanto riguarda le domande relative alla campagna 1995, i produttori situati in Austria trasmettono i documenti recanti le indicazioni di cui sopra e i documenti di cui al paragrafo 3 entro il 30 novembre 1995. »;

2) all'articolo 3, paragrafo 3, dopo il primo comma è inserito il seguente testo:

« Tuttavia, per le campagne 1995 e 1996, in Austria il documento che attesta che la transumanza è effettivamente avvenuta nel corso delle due campagne precedenti può essere sostituito da documenti che attestano che la transumanza è avvenuta nel corso della campagna 1995. »;

3) nell'allegato è aggiunto il seguente punto:

• VI. AUSTRIA

Zone non svantaggiate dei "Gemeinde" o "Gemeindeteile" dei "Bezirke" seguenti:

**Bundesland Vorarlberg:**

Feldkirch  
Dornbirn  
Bregenz

**Bundesland Kärnten:**

Klagenfurt  
Klagenfurt-Land  
Wolfsberg

**Bundesland Salzburg:**

Salzburg  
Salzburg-Umgebung

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

(2) GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 7.

(4) GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 9.

(5) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

(6) GU n. L 327 del 24. 11. 1982, pag. 19.

(7) GU n. L 219 del 7. 8. 1991, pag. 15.

(8) GU n. L 95 del 14. 4. 1994, pag. 8.